

STATUTO SOCIALE

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

Articolo 1

Su iniziativa dei Soci Fondatori Roberto Favaretto, Bruna Gottardo, Marco Favaretto e Margherita Favaretto è costituita una Fondazione, quale Ente del Terzo Settore ai sensi del d.lgs 117/2017 e smi, con denominazione **"Fondazione futuro salute ETS per nuovi modelli di welfare"**.

Articolo 2

La Fondazione ha sede legale in Venezia Mestre, in via B. Slongo n. 19.

La Fondazione può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

La Fondazione non ha fini di lucro, la sua durata è illimitata e opera in tutto il territorio nazionale italiano e all'estero.

SCOPO

Articolo 3

La Fondazione, senza scopo di lucro, ha come fine il perseguimento delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

la promozione, la diffusione e l'innovazione (con la relativa attività di ricerca e sviluppo) dei servizi erogati, da soggetti pubblici o privati, per il benessere della persona con particolare riferimento al welfare, all'assistenza e alla cura anche domiciliare.

Le predette finalità vengono perseguite mediante lo svolgimento, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, contrassegnate dalle rispettive lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente arti-

Giuseppe Chini

Roberto Favaretto

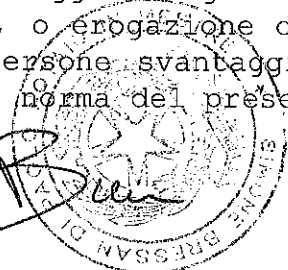
Bruna Gottardo

Margherita Favaretto

Epulio Deisen

Michele Ferrusceli

Sm



colo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, la Fondazione si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

- Ricerca scientifica anche negli ambiti della prevenzione, diagnosi, e cura di tutte le patologie dell'essere umano, di patologie sociali e forme di emarginazione e del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari, della prevenzione sanitaria e prevenzione legata ai corretti stili di vita, nonché sociale e sociologica anche finalizzata allo studio, promozione, realizzazione e sviluppo del benessere della persona attraverso soluzioni e opportunità di welfare, anche in ambito lavorativo e/o aziendale, e di azioni o soluzioni di supporto, sostegno di persone a vario titolo bisognose di assistenza che prediligano il percorso di cura domiciliare;

- Attività di promozione e sensibilizzazione sulle tematiche di welfare e assistenza e cura domiciliare anche attraverso la realizzazione di seminari, convegni, campagne, attività culturali ed educative, studi, approfondimenti, borse di studio e quant'altro simile;

- La realizzazione, il supporto o il sostegno, di attività o progetti, anche innovativi, negli ambiti di sviluppo del benessere della persona attraverso soluzioni di welfare o di assistenza e cura domiciliare anche in collaborazione e in rapporto con enti pubblici, istituzioni, enti privati o del settore non profit.

La Fondazione può esercitare attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ivi comprese quelle di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa, secondo i criteri e i limiti di cui al relativo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 117/2017 tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, non-

entrata non specificatamente destinata ad incrementare il fondo di dotazione, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi delle attività, progetti e iniziative gestite o promosse dalla Fondazione stessa in conformità ai propri fini istituzionali.

Articolo 5

Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato inoltre con erogazioni liberali, contributi, eredità, lasciti, donazioni e con ogni altra entrata con tale specifica destinazione.

Le donazioni, ancorché non disposte come donazioni modali, e ogni altra erogazione liberale, possono comunque essere ricevute anche con vincolo di scopo formulato dal donatore con espressa indicazione scritta, che la Fondazione, con l'accettazione, si intende anche tacitamente impegnata a rispettare.

La Fondazione svolge la propria attività con i proventi del patrimonio e/o con ogni altra entrata non destinata a incrementarlo, ivi compresi i contributi pubblici e privati e i proventi di eventuali progetti, iniziative e attività promosse dalla Fondazione stessa in conformità ai propri fini istituzionali.

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Il Patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per le obbligazioni della Fondazione risponde soltanto la Fondazione con il suo patrimonio.

ORGANI SOCIALI

Articolo 6

Gli organi sociali della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) l'Organo di controllo.

Su impulso del Consiglio di Amministrazione, potrà poi essere istituito anche un Comitato Scientifico e una Assemblea dei Sostenitori.

Eccezion fatta per quanto diversamente precisato nel presente Statuto, il mandato di tutti gli organi della Fondazione dura per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio a decorrere dalla loro nomina; i componenti possono essere riconfermati

senza limiti.

Ogni qualvolta venga meno, per qualsiasi motivo, un componente del Consiglio di Amministrazione o dell'Organo di controllo, si provvede alla sua sostituzione entro novanta giorni dalla cessazione o dalla comunicazione di dimissioni. I membri surrogati decadranno dalla carica insieme agli altri componenti dell'organo collegiale di appartenenza al termine del mandato nel corso del quale siano stati nominati.

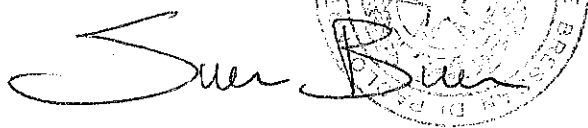
Articolo 7

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile di componenti non inferiore a cinque né superiore a sette, incluso il Presidente, nominati con i seguenti criteri e nel seguente modo:

- tre Consiglieri, inizialmente scelti tra i Fondatori, rimarranno in carica a vita o fino a dimissioni;
- i restanti Consiglieri verranno nominati su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di RBHold S.p.A. (società con sede legale in Preganziol (31022 - TV), via Enrico Forlanini n. 24, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno: 03917100277) che risulterà essere in carica al momento della nomina, ovvero, in mancanza della suddetta società o qualora tale meccanismo risulti in contrasto con inderogabili norme di legge, verranno nominati dal medesimo Consiglio di Amministrazione;
- qualora, per qualsiasi ragione, venisse meno dalla carica uno dei Consiglieri a vita, subentrerà - in sua vece - e sempre quale consigliere a vita o fino a dimissioni, il suo discendente più anziano in linea retta; in ipotesi di indisponibilità di quest'ultimo, la nomina passerà in capo al secondo discendente più anziano in linea retta e in caso di sua indisponibilità, al terzo, e così via. Se ciò non sarà possibile, la nomina verrà fatta, su indicazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione di RBHold S.p.A che risulterà essere in carica in quel momento ovvero, in mancanza della suddetta società o qualora tale meccanismo risulti in contrasto con inderogabili norme di legge, verranno nominati dal medesimo Consiglio di Amministrazione. In tali ultime ipotesi, tuttavia, il Consigliere così nominato rimarrà in carica solo per un mandato.

Il Consiglio di Amministrazione, anche in deroga al numero massimo di Consiglieri previsto dal presente statuto, può nominare una Presidenza onoraria, monocratica o collegiale, composta massimo di tre componenti, scelti a vita tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale della Fondazione, la quale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Il numero dei Consiglieri viene determinato dal Presiden-



Giuseppe Clevini

Anna Loren

Alessandro Toller

Roberto Favaretto

Margherita Favaretto
Stefano Favaretto

Giulio D'Alai

te al momento della nomina di un nuovo consigliere e quindi dell'inizio del mandato e rimane immutato per tutta la durata di ciascun mandato.

I Consiglieri a vita nominano, tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può eleggere, fra i suoi componenti, un Vicepresidente, con il compito di sostituire il Presidente stesso in caso di assenza o impedimento; nell'eventualità di assenza anche del Vicepresidente, svolge i compiti del Presidente il membro più anziano di età anagrafica.

Articolo 8

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e ne attua le finalità. Nei casi d'urgenza il Presidente potrà compiere provvedimenti particolari convocando senza ritardo il Consiglio di amministrazione per riferire in merito all'operato.

In particolare, il Consiglio: - indirizza tramite la formulazione di linee guida e di piani strategici l'azione della Fondazione;

- delibera circa gli acquisti e i trasferimenti dei beni immobili;

- delibera gli incrementi patrimoniali;

- può redigere e adottare regolamenti interni;

- può affidare specifici incarichi o deleghe a singoli amministratori o a un comitato esecutivo istituito e nominato dal Consiglio stesso, avente tra i propri componenti anche soggetti non facenti parte del Consiglio di amministrazione, o a terzi delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega e determinandone eventuali indennità o compensi;

- può istituire e nominare comitati scientifici o altri organi con denominazione, funzionamento e scopo da determinarsi in sede di nomina o nel regolamento interno, se adottato, aventi ruolo consultivo o altre funzioni così come determinate in sede di istituzione e nomina, nonché richiedere consulenze a terzi, o nominare segretari generali, direttori o altre funzioni ritenute utili per la gestione della Fondazione determinandone eventuali indennità o compensi;

- delibera le modifiche statutarie con le maggioranze indicate al successivo art. 9 e in ogni caso con voto favorevole di tutti i componenti a vita del Consiglio di amministrazione;

- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto nel presente statuto;

- delibera gli eventuali compensi da attribuire agli organi dell'ente nel rispetto delle inderogabili norme di

legge;

- esamina le proposte di intervento, iniziativa, attività, progetti da realizzare o sostenere e delibera in merito;
- approva il bilancio consuntivo e, eventualmente, il bilancio sociale e/o il bilancio preventivo.

Articolo 9

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente. La convocazione avviene con lettera raccomandata o e-mail o altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, inviata almeno otto giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, con ogni forma di comunicazione ritenuta idonea dal Consiglio di amministrazione e con preavviso di almeno tre giorni.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica di cui almeno un consigliere a vita.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente e in caso di sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata all'unanimità dagli intervenuti, e si svolgono nel luogo indicato nella lettera di convocazione. Le riunioni possono tenersi anche in videoconferenza o con altro mezzo idoneo di telecomunicazione. In tale ultima evenienza le riunioni del Consiglio di amministrazione saranno validamente costituite a condizione che tutti i partecipanti, ivi compresi eventualmente anche i componenti dell'organo di controllo, possano essere identificati dal Presidente dell'adunanza e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti, che si impegnino a garantire lo svolgimento della seduta in totale correttezza e riservatezza e che di tutto quanto sopra esposto ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente dell'adunanza.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, alla trasformazione, fusione, scissione o allo scioglimento e liquidazione della Fondazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione e in ogni caso quello favorevole di tutti i componenti a vita del Consiglio di amministrazione.

Delle deliberazioni si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario che ha redatto il verbale, se nominato, che deve essere trascritto nel libro delle adu-

Giuseppe Chelari

Alejandro Tola Bo

Dario Corbelli

Ruben

Magdalena Zavoren

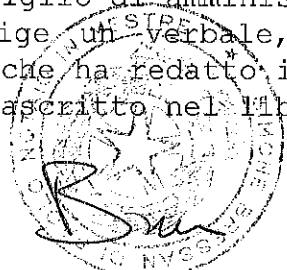
Michele Fumagalli

Roberto Fawcett

Roberto

Giulio De Vito

Sam



nanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 10

Il Presidente nei casi di necessità o urgenza può compiere provvedimenti d'urgenza convocando senza ritardo il Consiglio di Amministrazione per riferire in merito all'operato.

Il Presidente ha rappresentanza legale, di fronte ai terzi e in giudizio, della Fondazione.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente o al Vicepresidente in caso di sua assenza o impedimento, è generale; pertanto, le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente ha inoltre i seguenti compiti:

- convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- rappresenta la Fondazione nei rapporti con i terzi;
- verifica l'osservanza dello statuto;
- adotta i provvedimenti d'urgenza di cui al precedente capoverso riferendone al Consiglio nella prima successiva adunanza.

Il Presidente, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, si avvale della collaborazione dei Consiglieri anche delegando specifici compiti ad alcuni di essi.

In caso di assenza o di suo impedimento, le attribuzioni da lui esercitate vengono attribuite al Vicepresidente nominato dai Consiglieri.

Articolo 11

Il Comitato Scientifico, organo eventuale, è composto da esponenti del mondo universitario e della cultura nominati in numero variabile e senza limiti dal Consiglio di Amministrazione, con mandato triennale, suscettibile di rinnovo, che ne stabilisce il numero per ciascun triennio, con facoltà di incrementarlo e modificarlo nel corso del mandato stesso e ne determina l'articolazione. I lavori del Comitato Scientifico vengono organizzati dal Direttore Scientifico nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Esso ha compiti di orientamento e supervisione delle attività scientifiche e formative della Fondazione, in merito alle quali fa pervenire al Consiglio di Amministrazione le indicazioni programmatiche e raccomandazioni che riterrà opportune.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal Direttore Scientifico o dal Presidente della Fondazione.

Alle riunioni del Comitato si applicano per quanto compatibili le norme sul funzionamento del Consiglio.

Articolo 12

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, o gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono ad incrementare il Fondo di dotazione mediante significativi conferimenti volontari *una tantum* o periodici in denaro, ovvero contribuiscono alla vita della Fondazione conferendo attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, il tutto nel pieno rispetto di un regolamento interno che verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Sostenitori, organo eventuale su decisione del Consiglio di amministrazione, costituita dai Fondatori e dai Sostenitori, è presieduta dal Presidente della Fondazione e dallo stesso convocata. Si riunisce almeno una volta all'anno ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea dei Sostenitori formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Articolo 13

L'Organo di controllo, monocratico o composto da un collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017 smi.

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni, sono rieleggibili e devono avere i requisiti previsti all'art. 30 d.lgs 117/2017.

L'Organo di controllo:

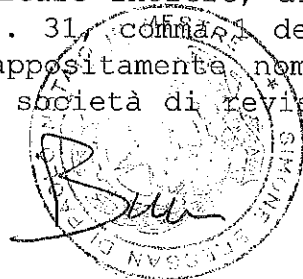
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 4 del D. Lgs n. 117/2017, qualora non sia appositamente nominato un ulteriore revisore legale o una società di revisione, la

Sum



Giampaolo Chelini

Brune Luvier

Alejandro Tobar

Roberto Fumagalli

Margherita Harasaka
Micaela Fumagalli

Opelia Della

revisione legale dei conti; in tal caso è costituito da revisori legali, o se monocratico, da revisore legale, iscritti nell'apposito registro.

BILANCIO

Articolo 14

Il bilancio della Fondazione comprende l'esercizio che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Deve informare circa la situazione patrimoniale, economico, finanziaria della stessa ed è redatto ai sensi di legge. Qualora obbligatorio per legge o su facoltà del Consiglio di amministrazione, sarà redatto anche il bilancio sociale.

Il bilancio:

- deve essere approvato dal Consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano.

Il bilancio regolarmente approvato deve essere debitamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio andrà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore, RUNTS, alle scadenze di legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

SCIoglimento

Articolo 15

In caso di scioglimento della Fondazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle maggioranze di cui all'articolo 9, quest'ultimo organo provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del d.lgs 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore.

VOLONTARI E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

Articolo 16

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività nel rispetto di quanto previsto di dagli art.17 e 18 del D.Lgs 117/2017 smi e dalle disposizioni attuative.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente statuto valgono le disposizioni le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Raffaello Favaro

[Signature]

Bruno Piretti

Margherita Morzotto

Giuseppe Clunfi

Alejandro Tironi Bon

Alfredo Jodice

Michaela Trunzocchi

[Signature]





Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del d. lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso iscrizione al RUNTS.